

REGOLAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA

REVISIONE MARZO 2014

PARTE I DEFINIZIONI

Nel presente regolamento l'espressione:

- a) **“Fondo”** indica il Fondo di Garanzia a favore dei Soggetti beneficiari che vantano un credito nei confronti della PP.AA.;
- b) **“Enti Promotori”** indica i Soggetti che alimentano il Fondo attraverso l'apporto di risorse finanziarie. Questi vengono individuati in *Fondazione per il Sud, Coopfond, Fondosviluppo e General Fond* ed eventuali altri soggetti;
- c) **“Soggetto beneficiario”** indica: 1) le imprese cooperative sociali - operanti nelle seguenti regioni del Mezzogiorno: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia - come definite al successivo punto *d*; 2) i consorzi di settore come definiti al successivo punto *v*; 3) gli enti del 'terzo settore' come definiti al successivo punto *x*;
- d) **“Cooperativa Sociale”** indica quelle cooperative che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 1 della legge 8.11.1991;
- e) **“Pubblica Amministrazione (PP.AA.)”** indica tutte le amministrazioni dello Stato italiano, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
- f) **“Gestore”** indica il Soggetto che gestisce il Fondo, Cooperfidi Italia Soc. Coop., con sede legale in Roma, via Torino 146;
- g) **“Consiglio di Amministrazione (CdA)”** indica l'organo del Gestore competente a deliberare in materia di concessione della garanzia e di gestione del Fondo;
- h) **“Garanzia del Fondo”** indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei Soggetti finanziatori;
- i) **“Soggetti finanziatori”** indica i Soggetti quali Banche, Società di Factoring ed altri Intermediari finanziari che hanno sottoscritto apposita convenzione con il Gestore e le cui operazioni di finanziamento vengono garantite dal Fondo;
- j) **“Banche”** indica le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1.9.93 n. 385;
- k) **“Società di Factoring ed altri Intermediari finanziari”** indica gli appositi Soggetti iscritti agli art. 106 e seguenti del decreto legislativo 1.9.93 n. 385;
- l) **“Convenzione”** indica l'accordo operativo stipulato tra il Gestore ed il Soggetto finanziatore per la concessione della garanzia a valere sul Fondo che costituisce parte integrante del presente regolamento;

- m) **“Finanziamento”** indica il contratto tra Soggetto finanziatore e Soggetto beneficiario, in base al quale viene ceduto dal Soggetto beneficiario al Soggetto finanziatore il proprio credito, vantato nei confronti della PP.AA. Il credito può sorgere da un contratto per una prestazione materiale o da una liberalità di cui la cooperativa è beneficiaria;
- n) **“Anticipo fatture”** indica un tipo di finanziamento usato dalle aziende per smobilizzare crediti non ancora disponibili in modo da poter utilizzare il credito senza dover aspettare la sua effettiva disponibilità. La concessione di un anticipo su fattura avviene, di norma, pro solvendo;
- o) **“Factoring pro-solvendo”** indica l’operazione di anticipazione di un credito nella quale il *factor* lascia al cliente il rischio dell'eventuale insolvenza dei crediti ceduti;
- p) **“Cessione del credito”** indica il trasferimento da un soggetto, cedente, ad un altro soggetto, cessionario, di un diritto di credito;
- q) **“Cedente”** indica il Soggetto persona fisica o giuridica che cede il proprio diritto di credito ad un altro Soggetto persona fisica o giuridica;
- r) **“Cessionario”** indica il Soggetto persona fisica o giuridica che riceve il credito ceduto dal cedente.
- s) **“Patrimonio”** indica l’importo complessivo sottoscritto dagli Enti Promotori al momento della sottoscrizione del contratto con il Gestore;
- t) **“Il Contratto”** indica l’atto scritto tra Soggetto Gestore ed Enti Promotori per la gestione del Fondo sulla base del presente Regolamento;
- u) **“importo massimo garantito”** indica il valore ottenuto applicando la percentuale di garanzia al debito residuo;
- v) **“Consorzio di settore”** indica il consorzio che possieda i seguenti requisiti: 1) vi aderiscano una o più cooperative sociali beneficiarie finali dell’intervento del Fondo; 2) sia costituito in misura prevalente da cooperative sociali operanti nel settore sociale; 3) sia titolare di un rapporto contrattuale con la PP.AA.; 4) abbia assegnato, in base al punto 3, l’esecuzione di prestazione prevista dal contratto con la PP.AA. alla cooperativa sociale individuata come beneficiario finale;
- w) **“Beneficiario finale”** indica: a) la cooperativa sociale operante nel Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia) che, rispettando i requisiti previsti al precedente punto d, sia titolare di un credito diretto verso una PP.AA. (come definita al precedente punto e) o verso un consorzio (come definito al precedente punto v) ; b) gli altri enti del terzo settore come definiti al punto x;
- x) **“Altri enti del terzo settore”** indica le organizzazioni di volontariato, iscritte ai registri di cui all'articolo 6 della legge 266/1991, e le associazioni di promozione sociale che, pur non avendo forma giuridica di impresa cooperativa, posseggano i seguenti requisiti: i) operino nella gestione di servizi socio-sanitari ed educativi o nello svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; ii) abbiano sede legale in una delle seguenti regioni del Mezzogiorno d’Italia: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia; iii) vantino crediti verso la PP.AA. derivanti da rimborsi fiscali, devoluzione del 5x mille, contratti d’appalto, crediti per prestazioni contrattuali.

PARTE II

GARANZIA DEL FONDO

Soggetti Finanziatori

Possono richiedere la Garanzia del Fondo:

1. le Banche;
2. le società di Factoring;
3. gli altri Intermediari finanziari.

Beneficiari finali

Beneficiari finali sono le cooperative sociali come individuate al punto *w* e gli altri enti del 'terzo settore' come individuati al punto *x* delle Definizioni.

Operazioni ammissibili

Sono ammissibili alla Garanzia del Fondo le operazioni di:

- anticipo fatture;
- factoring pro-solvendo;
- cessione di crediti pro-solvendo.

Le operazioni garantite possono assumere la formula di:

- apertura di credito in *c/c* finalizzata esclusivamente all'anticipazione su fatture e titoli che presentano le caratteristiche come di seguito definite;
- smobilizzo con relativa canalizzazione di fatture e titoli che presentano le caratteristiche come di seguito definite;
- finanziamento rateizzato di durata compresa tra i 18 ed i 36 mesi finalizzato allo smobilizzo di fatture e titoli che presentano le caratteristiche come di seguito definite.

La natura e le modalità operative delle operazioni ammissibili alla garanzia dovranno in ogni caso essere puntualmente descritte dai Soggetti Finanziatori in apposite "schede prodotto" allegate alla convenzione sottoscritta con il Gestore. Le "schede prodotto" conterranno i tassi massimi applicabili anche divise in funzione della rischiosità del cliente.

Le operazioni, che riguarderanno esclusivamente Beneficiari finali (come individuati al punto *w* delle Definizioni), potranno essere di due differenti tipologie:

- a) operazioni 'dirette', per crediti vantati dagli stessi Beneficiari finali direttamente verso PP.AA.;
- b) operazioni 'indirette', per crediti vantati da Consorzi di Settore (come individuati al punto *v* delle Definizioni) verso PP.AA., a cui corrispondano uno o più debiti commerciali da parte dello stesso Consorzio di Settore verso Beneficiari finali.

Nel caso di operazioni effettuate nei confronti di Consorzio di settore (come individuato al punto *v* delle Definizioni), è condizione imprescindibile per il rilascio della garanzia che:

- 1) il rappresentante legale del consorzio sottoscriva un atto d'obbligo ad utilizzare la liquidità, ottenuta con l'operazione garantita dal Fondo, per saldare il corrispondente debito del consorzio nei confronti della cooperativa sociale individuata come beneficiaria finale;

- 2) la domanda di garanzia da parte del consorzio sia accompagnata da una dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa, individuata come 'beneficiario finale' (come definita alla lettera w delle Definizioni), comprovante il credito di quest'ultima che il consorzio è chiamato a liquidare con il finanziamento oggetto della garanzia stessa.

I crediti ceduti possono derivare unicamente da rapporti con la PP.AA. per::

- rimborsi fiscali,
- devoluzione del 5x mille,
- contratti di appalto,
- crediti per prestazioni contrattuali.

Natura e misura dell'intervento del Fondo

I Beneficiari finali (come individuati al punto w delle Definizioni) possono essere ammessi a più interventi del Fondo, per operazioni sia 'dirette' che 'indirette':

- per un valore garantito massimo per cooperativa di 150.000 euro;
- per un importo erogato massimo per cooperativa di 300.000 euro.

I Consorzi di Settore (come individuati al punto v delle Definizioni) possono essere ammessi all'intervento del Fondo, alle condizioni sopra specificate, anche per più operazioni:

- per un valore garantito massimo per Consorzio di 700.000 euro;
- per un importo erogato massimo per Consorzio di 1.400.000 euro.

Limiti di operatività del Fondo

Il Fondo garantisce ogni singola operazione entro il limite del 50% dell'importo del credito ceduto. L'impegno del Fondo nei confronti di una singola PP.AA. non potrà superare il limite massimo del 20% delle disponibilità del Fondo stesso. Tale limite, su parere unanime degli Enti promotori espresso per iscritto al Gestore, potrà essere incrementato del 10% in casi eccezionali qualora il numero delle cooperative creditrici verso una singola PP.AA. che hanno fatto richiesta di accesso al Fondo sia percentualmente significativo.

Il Fondo eroga garanzie a favore di un singolo Soggetto finanziatore nel limite massimo del 20% delle disponibilità iniziali del Fondo stesso. Qualora il *plafond* fosse raggiunto, il Gestore, sentito il parere degli Enti Promotori ed analizzata l'operatività con i diversi soggetti finanziatori, potrà decidere di variare la percentuale del limite massimo.

La durata delle garanzie rilasciate dal Fondo è pari:

- alla durata del finanziamento per le operazioni a scadenza;
- a 12 mesi per le operazioni a revoca con possibilità di rinnovo previa nuova approvazione della pratica da parte del Gestore.

Il Soggetto Finanziatore si impegna, al termine del periodo di ammortamento del finanziamento, ad inviare al Gestore una lettera di liberatoria con la quale certifica il buon esito dell'operazione e libera il Gestore da qualunque adempimento futuro relativamente alla posizione garantita.

Commissione di garanzia

La commissione di garanzia del Gestore, a carico dell'impresa, è fissata nella misura del:

- 1% dell'importo garantito dal Gestore nel caso di finanziamento a revoca (da rinnovare ogni anno);
- 2% dell'importo garantito dal Gestore nel caso di finanziamento a scadenza.

L'importo a carico del Soggetto beneficiario è trattenuto *una tantum* dai Soggetti finanziatori dall'importo da erogare alla cooperativa stessa. I Soggetti finanziatori provvedono a versare al Gestore gli importi di propria competenza con la stessa valuta dell'erogazione. Il mancato versamento della commissione comporta la decadenza della garanzia.

PARTE III

RAPPORTI TRA GLI OPERATORI

Enti Promotori

Gli Enti Promotori hanno il compito di conferire il capitale nel Fondo di Garanzia.

Il capitale viene erogato al soggetto Gestore che lo depositerà presso un conto corrente vincolato, appositamente denominato e finalizzato.

Il conto vincolato viene utilizzato per la copertura delle perdite effettive, subite dai Soggetti Finanziatori sui finanziamenti garantiti dal Fondo, riferite alla quota parte del finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo.

Gli interessi, al netto delle spese di gestione del conto corrente, che maturano nel corso del periodo di deposito sono di titolarità esclusiva del Fondo stesso.

Gli Enti Promotori hanno il compito di vigilare sulla regolarità dell'operato del Gestore.

Gli Enti Promotori, con decisione presa a maggioranza, si riservano il diritto di revocare il Gestore con un preavviso di almeno sei mesi.

Gli Enti Promotori, di comune accordo, avranno la facoltà di effettuare campagne promozionali e di stampa per promuovere il Fondo di garanzia oggetto del presente regolamento.

I rapporti interni tra gli Enti Promotori potranno costituire oggetto di separati patti parasociali non opponibili al Gestore e fermo restando che nei confronti del Gestore stesso gli Enti Promotori saranno considerati un unico soggetto unitario.

Gestore

Il Gestore, nell'esercizio delle proprie funzioni di Gestore del Fondo, svolge in particolare le seguenti attività:

- a) supporto tecnico nei confronti degli Enti Promotori in materia di garanzie alle Cooperative sociali, ivi inclusa l'informazione ai Soggetti interessati in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso all'intervento del Fondo;
- b) verifica di conformità delle richieste con quanto previsto in tema di presentazione delle domande dal presente regolamento e dalle convenzioni;
- c) istruttoria della pratica di garanzia;
- d) delibera, in ordine alle singole operazioni, l'ammissione o la non ammissione;
- e) delibera la liquidazione degli importi dovuti dal Fondo ai Soggetti Finanziatori;
- f) erogazione degli importi dovuti dal Fondo ai Soggetti Finanziatori e relativa contabilizzazione;
- g) trasmissione agli Enti Promotori della situazione contabile del Fondo, della rendicontazione di disponibilità, impegni e insolvenze e dell'ammontare di commissioni e delle eventuali spese per la gestione del *Fondo* entro il mese di settembre di ogni anno (relativamente al primo semestre) ed entro il mese di marzo dell'anno successivo (relativamente al secondo semestre);
- h) trasmissione ai Soggetti finanziatori, che abbiano sottoscritto la convenzione e che ne facciano specifica richiesta, della rendicontazione delle disponibilità, garanzie in essere, impegni e insolvenze alla data dell'ultimo semestre disponibile.

L'attività svolta in qualità di Gestore è attività distinta e separata rispetto all'attività ordinaria del Confidi. Per lo svolgimento di tale attività, il Gestore individua in bilancio un apposito fondo separato. Pertanto, tale attività è da considerarsi segregata rispetto all'attività generale specificata nello Statuto e nella ragione sociale del Gestore stesso.

Soggetto Finanziatore

I Soggetti finanziatori, individuati tra le banche, le società di factoring e le altre società finanziarie che hanno sottoscritto una specifica convenzione con il Soggetto Gestore, istruiscono secondo i propri regolamenti interni e le disposizioni delle convenzioni sottoscritte con il Gestore le richieste di finanziamento (anticipo fatture, factoring o cessione diretta dei crediti) vantanti dai Soggetti beneficiari nei confronti della PP.AA. e dagli stessi presentate presso le dipendenze del Soggetto Finanziatore stesso.

Il Soggetto Finanziatore si impegna a rispettare i termini delle convenzioni sottoscritte con il Gestore, in particolare con riferimento alla durata dei finanziamenti, ai tassi applicati ed ai costi concordati, specificati nelle "schede prodotto" allegati alla convenzione sottoscritta.

Il Gestore segnalerà agli Enti Promotori eventuali comportamenti non conformi alle convenzioni posti in essere dai Soggetti Finanziatori.

Soggetto Beneficiario

La cooperativa sociale o il consorzio di settore, che vuole beneficiare della garanzia del Fondo, deve:

- avere richiesto un anticipo su fatture, effettuato un'operazione di factoring oppure ceduto direttamente uno o più crediti nei confronti della PP.AA. ad uno dei Soggetti finanziatori convenzionati con il Gestore,
- aderire alla Associazione Generale delle Cooperative Italiane (AGCI) o alla Confcooperative (CCI) o alla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue (LNCM);
- aderire alla compagine sociale del Gestore mediante il versamento di una quota associativa.

Nel caso dei consorzi di settore, è condizione imprescindibile per il rilascio della garanzia che il rappresentante legale di questi ultimi sottoscriva un atto d'obbligo ad utilizzare la liquidità, ottenuta con l'operazione garantita dal Fondo, per saldare il corrispondente debito del consorzio nei confronti della cooperativa sociale individuata come beneficiaria finale.

Gli altri enti del 'terzo settore', come definiti al punto *x* delle *Definizioni*, che vogliono beneficiare della garanzia del Fondo devono:

- avere richiesto un anticipo su fatture, effettuato un'operazione di *factoring* oppure ceduto direttamente uno o più crediti nei confronti della PP.AA. ad uno dei Soggetti finanziatori convenzionati con il Gestore,
- aderire alla compagine sociale del Gestore mediante il versamento di una quota associativa.

PARTE IV

FUNZIONAMENTO DEL FONDO

Patrimonio

Il patrimonio del Fondo è costituito inizialmente dai conferimenti sottoscritti degli Enti Promotori per complessivi € 5.030.000 come di seguito indicato:

- FONDAZIONE CON IL SUD: €3.500.000
- COOPFOND S.p.A.: €600.000
- FONDOSVILUPPO S.p.A.: €600.000
- GENERAL FOND S.p.A.: €300.000
- CGM Finance S.c.S.: €20.000
- CCFS: €5.000
- COOPERFACTOR S.p.A.: €5.000

Gli Enti Promotori si impegnano, al momento della costituzione del Fondo, a versare effettivamente una quota almeno pari al 30% del valore della propria sottoscrizione. I versamenti successivi saranno effettuati mediante *tranches* in funzione dei volumi di operatività raggiunti dal Fondo così come riscontrabili dalle relazioni semestrali del Gestore.

I versamenti dovranno sempre e comunque essere effettuati dagli Enti Promotori in misura proporzionale al valore della sottoscrizione iniziale.

Le perdite subite dal Fondo e gli eventuali recuperi si ripartiscono:

- proporzionalmente ai conferimenti iniziali di tutti gli Enti Promotori nel caso in cui il soggetto beneficiario sia quello previsto al punto *d* o al punto *v* delle *Definizioni*;
- proporzionalmente ai conferimenti iniziali degli Enti Promotori, con esclusione dal computo dei Fondi Mutualistici della Promozione *ex* L. 59/92, nel caso in cui il soggetto beneficiario sia quello previsto al punto *x* delle *Definizioni*.

Le risorse del Fondo non potranno essere investite e sul Fondo potranno gravare esclusivamente le spese sostenute per la gestione delle stesse (bolli, spese, commissioni bancarie etc.)

Gli interessi, al netto delle spese di gestione del conto corrente, sono imputati ad incremento del Fondo stesso.

Moltiplicatore

Il Fondo eroga garanzie con un rapporto di 1 : 6, vale a dire che per ogni euro di patrimonio effettivamente versato il Fondo eroga al massimo 6 euro di garanzie.

Copertura delle perdite

Le perdite sui finanziamenti garantiti, che si trasformano in richieste di escussione, sono liquidate attingendo esclusivamente dal patrimonio del Fondo così come gli eventuali recuperi sono imputati al Fondo stesso. Il patrimonio ed i fondi rischi del Gestore e degli Enti Promotori non potranno mai in alcun modo costituire fonte di rivalsa per le richieste di escussione dei Soggetti richiedenti. Il patrimonio del Gestore non potrà, altresì, mai essere utilizzato quale fonte di copertura di perdite derivanti dall'attività del Fondo in quanto l'attività svolta dal Gestore costituisce per lo stesso

un'attività segregata rispetto al proprio oggetto sociale. Il patrimonio del Fondo è da considerarsi indiviso, tuttavia il Gestore procederà all'imputazione delle perdite sull'intero valore del Fondo stesso procedendo ad un'attribuzione pro-quota tra i diversi Enti Promotori sulla base dei conferimenti iniziali. Gli Enti Promotori possono sottoscrivere separati patti parasociali all'interno dei quali prevedere dei meccanismi di compensazione. Tali patti non possono essere in alcun caso opponibili né al Gestore né ai Soggetti Finanziatori.

Resta inteso che ognuno degli Enti promotori rimane impegnato nei confronti del Fondo per l'intero importo di patrimonio sottoscritto al momento del Contratto sia in sede di liquidazione delle perdite che in sede di liquidazione finale del Fondo.

Liquidazione finale del Fondo

Gli Enti Promotori, anche singolarmente in relazione alla quota da loro erogata, possono chiedere la chiusura dell'operatività del Fondo, che dovrà comunque essere mantenuto in essere fino alla totale estinzione delle operazioni in essere.

Al momento della liquidazione del Fondo, gli Enti Promotori avranno diritto allo svincolo delle somme dagli stessi versate decurtate delle perdite occorse sui finanziamenti garantiti dal Fondo, secondo le modalità di ripartizione definite sopra nel paragrafo 'Patrimonio'.

Lo svincolo dovrà avvenire progressivamente tenendo conto delle somme ancora impegnate in garanzia secondo il "moltiplicatore" sopra indicato.

Qualora in sede di liquidazione del Fondo lo stesso non risultasse capiente, il Gestore non risponderà in alcun modo con il proprio patrimonio ed i propri fondi rischi.

In sede di liquidazione, gli Enti Promotori possono essere chiamati a versare il totale delle quote da essi sottoscritte.

Il Gestore non avrà diritto di partecipare alla ripartizione del patrimonio.

PARTE V

FUNZIONAMENTO DELLA GARANZIA

Presentazione della richiesta di garanzia

La richiesta della garanzia del Fondo è presentata dalla Cooperativa sociale contemporaneamente al Soggetto finanziatore ed al Gestore.

La domanda di garanzia va redatta utilizzando il modulo predisposto dal Gestore e deve essere integrata della documentazione richiesta dal Gestore. Il modulo di domanda, predisposto in duplice copia, dovrà essere firmato e timbrato in originale.

Il Soggetto Beneficiario dovrà consegnare una copia originale della domanda di finanziamento, corredata della documentazione richiesta, al Gestore tramite le dipendenze locali.

Una copia della domanda di finanziamento sarà consegnata al Soggetto Finanziatore.

Nel modulo di domanda il Soggetto Beneficiario dovrà fornire una descrizione dettagliata delle fatture e dei crediti ceduti completa di:

- indicazione dell'Ente presso il quale il Soggetto vanta il credito;
- indicazione degli importi delle singole partite cedute;
- atto giuridico (contratto, liberalità, etc.) da cui deriva l'obbligo della PP.AA. al pagamento del credito;
- data di completamento del contratto;
- eventuali comunicazioni inviate dalla PP.AA. al Soggetto Beneficiario in merito alla posizione oggetto di anticipo o cessione.

Nel caso dei consorzi di settore, sarà necessario allegare l'atto d'obbligo sottoscritto dal legale rappresentante che impegni in modo formale il consorzio ad utilizzare la liquidità, ottenuta con l'operazione garantita dal Fondo, per saldare il corrispondente debito nei confronti della cooperativa sociale individuata come beneficiaria finale.

Istruttoria delle richieste di ammissione

Le richieste di ammissione, complete dei dati e dei documenti previsti dal modulo di domanda, sono deliberate dal Gestore entro un mese dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa in base all'ordine cronologico.

Il Gestore procede all'istruttoria della pratica applicando il proprio regolamento interno contenente i parametri per la valutazione del merito creditizio e le classi di assegnazioni del rischio.

Durante l'istruttoria il Gestore può richiedere integrazioni informative, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erranee o incomplete al Soggetto Beneficiario. In tal caso il termine per la delibera decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.

Le richieste sono automaticamente respinte qualora i dati previsti nel modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al Gestore entro il termine di sei mesi dalla data della relativa richiesta.

Il Gestore comunica in forma scritta (posta, fax o posta elettronica) al Soggetto beneficiario ed al Soggetto finanziatore l'ammissione all'intervento del Fondo, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro dieci giorni lavorativi dalla propria delibera.

La garanzia viene rilasciata a valere sul patrimonio del Fondo e non sul patrimonio del Gestore.

Erogazione dei finanziamenti

Il Finanziamento garantito deve essere integralmente erogato al Soggetto beneficiario entro 30 giorni dall'ammissione alla garanzia del Fondo o dalla delibera del Soggetto Finanziatore. Decorso il termine senza che il Soggetto Finanziatore abbia erogato il finanziamento, la validità della garanzia si intenderà decaduta.

Entro i 30 giorni successivi all'erogazione, i Soggetti finanziatori devono far arrivare al Gestore dichiarazione conforme all'Allegato "A"

La garanzia ha effetto dalla data di valuta dell'anticipo, dell'erogazione del finanziamento o della cessione del credito e non è efficace nei casi in cui:

- i Soggetti finanziatori non abbiano rispettato i termini previsti dai punti precedenti,
- non sia stata versata al Gestore la commissione di garanzia.

Attivazione della garanzia

In caso di inadempimento della PP.AA., i Soggetti finanziatori:

- 1) in caso di anticipo fatture si attivano operativamente con ~~la Cooperativa sociale~~ il Soggetto Beneficiario affinché invii alla PP.AA. inadempiente e, per conoscenza, al Gestore, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per il capitale residuo e gli interessi di mora;
- 2) in caso di cessione del credito, inviano alla PP.AA. inadempiente e, per conoscenza, al Gestore, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per il capitale residuo e gli interessi di mora.

L'intimazione di pagamento deve essere inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro sei mesi dalla data dell'inadempimento.

Per data di inadempimento si intende:

- la data prevista contrattualmente per il pagamento della fattura, se indicata, ovvero;
- la data della delibera di stralcio del credito da parte della PP.AA., ovvero,
- la data di dichiarazione di dissesto della PP.AA.

L'intimazione del pagamento di cui al punto precedente può avvenire, alternativamente, mediante l'invio alla PP.AA. inadempiente di:

- diffida di pagamento;
- decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

La richiesta di attivazione della garanzia può essere avviato solo:

- per i finanziamenti a scadenza trascorsi i primi 12 mesi dalla data di erogazione;
- per i finanziamenti a revoca trascorsi 6 mesi dalla data di erogazione;
- a seguito della revoca/risoluzione del finanziamento e/o della decadenza dell'impresa affidata dal beneficio del termine e/o dell'apertura di una procedura concorsuale a carico dell'associato inadempiente.

Alla richiesta di attivazione della garanzia il Soggetto finanziatore deve allegare la seguente documentazione:

- copia della delibera di concessione del finanziamento oppure copia del contratto di cessione del credito;
- copia dell'atto di erogazione;
- dichiarazione del Soggetto finanziatore che attesti:
 - o la data di inadempimento;
 - o la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate, anche a nome della cooperativa sociale;
 - o l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora.

Nel limite dell'importo massimo garantito il Fondo liquida al Soggetto finanziatore l'importo così calcolato:

- per i finanziamenti a revoca, applicando la percentuale di garanzia al valore dell'utilizzato al momento dell'inadempimento e comunque nei limiti del finanziamento originariamente garantito maggiorato degli interessi di mora calcolati al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione del pagamento;
- per i finanziamenti a scadenza, applicando la percentuale di garanzia al debito residuo al momento dell'inadempimento maggiorato degli interessi di mora calcolati al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione del pagamento.

Qualora al momento della liquidazione il Fondo risultasse incapiente, il Gestore non risponderà in alcun modo con il proprio patrimonio ed i fondi rischi.

Gli Enti Promotori conferiscono al Gestore un mandato con rappresentanza per stare in giudizio in nome e per conto degli stessi e per l'espletamento di tutti i rapporti giuridici connessi alla liquidazione della garanzia con le risorse del Fondo ed alle azioni di recupero. Gli stessi Enti Promotori ritengono sin d'ora l'operato del Gestore per rato e valido senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma.

Il Fondo non liquiderà il Soggetto finanziatore qualora:

- non abbia provveduto all'insinuazione nel passivo nel caso di dichiarazione di dissesto;

- il credito ceduto non sia riconosciuto in sede di procedura concorsuale quale elemento del passivo dell'Ente pubblico;
- la garanzia sia stata rilasciata in base ad informazioni false o mendaci, in merito al credito ceduto o alla situazione finanziaria dell'ente pubblico, rilasciate dal Soggetto finanziatore o dal Soggetto beneficiario e di cui il Soggetto finanziatore era a conoscenza;
- a seguito della liberatoria del Soggetto finanziatore intervengano eventi che comportino l'annullamento e/o la revoca dei pagamenti effettuati dalla PP.AA.;
- il credito sia stato dichiarato non valido da un tribunale o da altro organo avente giurisdizione in merito;
- il Soggetto Finanziatore abbia rilasciato la liberatoria sulla posizione per la quale viene richiesta l'escussione.

Allegato "A"
Allegato della Banca alla delibera

Data: _____

Spett.le
Gestore del Fondo di Garanzia
Via

Oggetto: Finanziamento impresa: _____

Il nostro Istituto, esaminata la domanda di finanziamento dell'impresa in oggetto, ne ha deliberato l'accoglimento in data _____ nei seguenti termini:

Finanziamento numero: _____ Tipologia del finanziamento: _____

Rating dell'impresa: _____

Importo finanziato: € _____

Modalità erogazione (immediata/a tranche): _____ Data ultima tranche prevista: _____

Durata (in mesi): _____ Data di scadenza ultima rata: _____

Rimborso rate (mensili, trimestrali, semestrali..): _____

Tasso applicato (fisso/variabile): _____

Tasso fisso (in percentuale): _____

Tasso variabile:

Parametri di indicizzazione (Euribor 1m, Euribor 3m, ...): _____

Spread applicato (in percentuale): _____

Garanzia del Fondo richiesta: _____

Ulteriori Garanzie che assistono il finanziamento (specificare il titolare, il valore e la natura dei beni oggetto di garanzia):

Timbro e Firma della Banca